II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1975

CHE STABILISCE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

(75/375/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 quater e septies,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 205 e 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 179 e 183,

visto il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità [1], in particolare l'articolo 118,

previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il parere della Corte di giustizia e del Comitato economico e sociale,

considerando che alcune disposizioni degli articoli 18, 19, 23, 40, 41, 42, 45, 49, 56, 57, 59, 62, 64, 67, 68, 74, 78 e 103 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 prevedono espressamente delle modalità d'esecuzione;

considerando che la fissazione delle modalità in questione non costituisce ostacolo all'ulteriore determinazione di altre modalità di esecuzione che non sono formalmente previste dalle disposizioni del regolamento finanziario, ma la cui opportunità potrebbe manifestarsi in seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DELEGHE

(Articolo 18 del regolamento finanziario)

Articolo 1

Negli atti con cui sono concesse deleghe, a norma delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento finanziario, sono designati gli agenti dell'istituzione abilitati a firmare in sostituzione del delegante.

In tali atti si fa riferimento alle disposizioni del regolamento interno di cui all'articolo 18, terzo comma, del regolamento finanziario, che stabiliscono le condizioni per la delega di poteri.

Articolo 2

Tali atti, corredati di un esemplare della firma dell'agente che ha ottenuto la delega, sono notificati:

— al delegatario,

— al contabile, che non può effettuare pagamenti ordinati da agenti non abilitati,

[1] GU n. L 116 del 1º 5. 1973.

— al controllore finanziario, che ha il compito di verificare la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese,

— agli ordinatori, solo qualora si tratti di deleghe date dal controllore finanziario o dal contabile, o di deleghe concesse dagli ordinatori sottodelegati, nel limite dei poteri loro conferiti,

— alla commissione di controllo.

Gli atti con cui si pone termine alle deleghe concesse vengono notificati con la medesima procedura.

Articolo 3

In tutti i casi l'atto di delega precisa i limiti entro i quali i delegatari sono autorizzati procedere alla preparazione dei titoli di entrata, delle proposte di impegno di spese e dei titoli di pagamento, ed indica i numeri dell'articolo e della voce cui fa riferimento la delega e, all'occorrenza la durata della stessa.

Articolo 4

In conformità con le disposizioni del regolamento finanziario e del presente regolamento, ciascuna Istituzione prende le misure di gestione dei fondi che ritiene necessarie per la buona esecuzione della propria sezione del bilancio.

TITOLO II

NORME APPLICABILI AL CONTROLLORE FINANZIARIO ED AI CONTROLLORI FINANZIARI SUBALTERNI

(Articolo 19 del regolamento finanziario)

Articolo 5

Ogni istituzione con decisione motivata nomina un controllore finanziario, funzionario incaricato del controllo dell'impegno e dell'ordinazione di tutte le spese, nonché del controllo di tutte le entrate imputabili al bilancio delle Comunità, ordinate dall'Istituzione.

Articolo 6

L'istituzione può nominare uno o più controllori finanziari subalterni posti sotto la responsabilità gerarchica del controllore finanziario che determina le deleghe loro concesse. Essi sono responsabili, nell'ambito delle deleghe ricevute, dei visti da loro rilasciati.

Articolo 7

Il controllore finanziario e i controllori finanziari subalterni sono scelti obbligatoriamente dall'Istituzione, in base alla loro competenza particolare, tra i cittadini degli Stati membri.

Articolo 8

L'Istituzione pone a disposizione del controllore finanziario i servizi necessari per la buona esecuzione della sua funzione di controllo.

Articolo 9

Tutte le decisioni relative alle deleghe e alle sottodeleghe concesse dal controllore finanziario o dai controllori finanziari subalterni sono soggette alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 di cui sopra.

Articolo 10

Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, il controllore finanziario gode di completa indipendenza ed è responsabile soltanto davanti all'istituzione. Non può ricevere alcuna istruzione relativa all'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite con la sua nomina in virtù delle disposizioni del regolamento finanziario.

Queste disposizioni si applicano anche ai controllori finanziari subalterni, entro i limiti della delega ricevuta dal loro superiore gerarchico, il controllore finanziario.

Articolo 11

Il controllore finanziario può trasmettere delle relazioni all'Istituzione, in qualsiasi momento e su qualsiasi argomento con implicazioni finanziarie, specie in materia di buona gestione finanziaria.

Articolo 12

Il controllore finanziario ed i controllori finanziari subalterni hanno accesso a tutti i documenti giustificativi e a qualsiasi altro documento relativo alle spese e alle entrate da controllare. Essi possono effettuare controlli in loco.

Articolo 13

La responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria, a norma dell'articolo 77 del regolamento finanziario, del controllore finanziario e dei controllori finanziari subalterni può essere attuata soltanto dall'Istituzione stessa, alle seguenti condizioni:

L'Istituzione prende una decisione motivata di avviare un'inchiesta. La decisione viene notificata all'interessato e, nel caso di un controllore finanziario subalterno, al controllore finanziario. L'Istituzione può incaricare dell'inchiesta, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari, di grado pari o superiore a quello dell'agente interessato, che non esercitano le funzioni di controllore finanziario, di ordinatore o di contabile. Durante l'inchiesta l'interessato e, se si tratta di un controllore finanziario subalterno, il controllore finanziario sono obbligatoriamente ascoltati.

Il rapporto dell'inchiesta viene comunicato all'interessato e, se si tratta di un controllore finanziario subalterno, al controllore finanziario. In seguito l'interessato è ascoltato dall'Istituzione in merito al rapporto.

Sulla base del rapporto e delle osservazioni dell'interessato, l'Istituzione prende nei suoi confronti una decisione motivata di discarico ovvero una decisione motivata in conformità degli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto. Le decisioni contenenti sanzioni disciplinari e/o pecuniarie vengono notificate all'interessato e comunicate, per conoscenza, alle altre Istituzioni, alla commissione di controllo e, se si tratta di un controllore finanziario subalterno, al controllore finanziario.

Contro tali decisioni l'interessato può far ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni fissate dallo statuto.

Articolo 14

Senza pregiudizio dei vari ricorsi fissati dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti, il controllore finanziario ed i controllori finanziari subalterni possono ricorrere alla Corte di giustizia per qualsiasi atto relativo allesercizio della loro funzione di controllo. Il ricorso deve essere inoltrato entro tre mesi dal giorno della notifica dell'atto in questione.

Le disposizioni del precedente comma sono applicabili al ricorso inoltrato dall'Istituzione contro il suo controllore finanziario o i suoi controllori finanziari subalterni.

Il ricorso viene istruito e giudicato nelle condizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 5, dello Statuto.

TITOLO III

REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI ENTRATA

(Articolo 23 del regolamento finanziario)

Articolo 15

Qualsiasi atto che accerta un credito deve risultare da un titolo di entrata che viene vistato dal controllore finanziario e registrato dal contabile prima di essere notificato al debitore.

Articolo 16

Quando un atto o una decisione che fa sorgere un credito no può essere corredato di un documento che accerti il credito, data l'impossibilità di determinarne immediatamente l'importo, l'atto o la decisione è vistato preventivamente dal controllore finanziario e comunicato al contabile.

Articolo 17

Qualsiasi incasso deve essere notificato al più presto all'ordinatore e al controllore finanziario. Qualora l'incasso non risulti da un titolo di entrata stabilito conformemente all'articolo 15, l'ordinatore è tenuto ad emettere immediatamente tale titolo.

Articolo 18

La registrazione nei conti di bilancio dei titoli di entrata e delle riscossioni corrispondenti viene effettuata dalla contabilità centrale dell'Istituzione onde garantire una sorveglianza integrale di tutti i crediti dall'Istituzione per accertare in particolare:

— quali misure atte a dar origine ad un credito sono state adottate;

— quali sono gli importi dei crediti da riscuotere;

— a quale data tali crediti maturano;

— quali crediti sono stati riscossi;

— quali riscossioni non hanno avuto luogo, nonostante la maturazione dei crediti.

Articolo 19

La contabilità centrale deve essere organizzata in modo da garantire che il controllore finanziario pos-

sa verificare, in qualsiasi momento, l'esattezza della registrazione delle prossime riscossioni e dei titoli di entrata e possa così procedere agli accertamenti che è tenuto ad effettuare in base all'articolo 23 del regolamento finanziario.

TITOTO IV

IMPEGNO DELLE SPESE

(Articolo 40 del regolamento finanziario)

Articolo 20

Prima di prendere un provvedimento di natura tale da comportare una spesa, l'ordinatore competente deve presentare al controllo finanziario una proposta di impegno. In linea di massima, la proposta è redatta in base ad un formulario che va preparato di comune accordo dall'ordinatore, dal contabile e dal controllore finanziario. La proposta d'impegno deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 41 del regolamento finanziario.

Articolo 21

I progetti di decisione di carattere generale (1) con cui l'Istituzione si obbliga ad una spesa sono considerati provvedimenti di natura tale da comportare una spesa.

Articolo 22

Nel caso in cui un impegno di spesa debba essere preceduta da una decisione di principio dell'Istituzione, il progetto di decisione di principio viene trasmesso al controllo finanziario per il visto preventivo. Dopo l'adozione del progetto da parte dell'Istituzione, si procede al blocco degli stanziamenti corrispondenti alle spese da prevedere.

Al momento dell'impegno delle spese, previo visto del controllore finanziario, gli stanziamenti bloccati sono liberati per coprire l'atto di impegno corrispondente.

Il progetto di atto di impegno, redatto in conformità con la decisione di spesa, costituisce oggetto di una proposta d'impegno che è presentata per il visto preventivo del controllo finanziario ed è registrata quindi come somma impegnata e dedotta dagli stanziamenti precedentemente bloccati.

(1) Questa espressione va interpretata nel modo seguente: «Ogni provvedimento di natura tale da comportare *di per sé* una spesa, senza che sia necessaria una nuova decisione».

Articolo 23

Gli impegni provvisionali, a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento finanziario sono strettamente limitati alle spese correnti. I singoli impegni coperti da tali impegni provvisionali non devono essere presentati di volta in volta al visto del controllore finanziario.

Nel caso di impegni provvisionali, l'ordinatore è tenuto a verificare sotto la sua responsabilità che gli impegni individuali non superino l'impegno provvisionale di copertura.

Gli impegni provvisionali possono determinare di diritto riporti di stanziamenti alle condizioni dell'articolo 6 del regolamento finanziario, soltanto se, al termine dell'esercizio, corrispondono ad obblighi finanziari effettivamente contratti prima delle date limite stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 24

Se per taluni provvedimenti di natura tale da comportare una spesa, detta spesa non può essere ancora determinata in cifra esatta al momento in cui la proposta d'impegno ad essa relativa viene presentata al controllore finanziario e comunicata al contabile, l'ordinatore deve procedere ad una valutazione della spesa presunta e precisare, nella proposta di impegno, gli elementi su cui si basa la valutazione.

Articolo 25

Tutte le proposte d'impegno vanno presentate al controllore finanziario con un anticipo sufficiente, affinché si possa tener conto delle sue eventuali osservazioni.

Articolo 26

Le proposte d'impegno di spese vanno corredate di tutti i documenti giustificativi ed eventualmente di tutti gli altri documenti necessari per consentire al controllore finanziario di procedere agli accertamenti richiesti, nonché di tutte le altre informazioni che gli consentano di valutare l'operazione sotto il profilo della buona gestione finanziaria.

TITOLO V

REGISTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI IMPEGNO DI SPESE MUNITE DEL VISTO DEL CONTROLLORE FINANZIARIO

(Articolo 41 del regolamento finanziario)

Articolo 27

La registrazione delle proposte d'impegno viene effettuata dalla contabilità centrale dell'Istituzione. Essa deve consentire di accertare in qualsiasi momento, distintamente per voce o rubrica di bilancio, quali sono gli stanziamenti bloccati, gli importi degli impegni contratti, i pagamenti ad essi relativi effettuati, i pagamenti ancora dovuti, nonché le disponibilità di fondi.

Articolo 28

La contabilità centrale va organizzata in modo da garantire che il controllore finanziario sia in grado di verificare l'esattezza della registrazione degli impegni e dei pagamenti, per poter accertare in qualsiasi momento le rimanenti disponibilità di fondi e informarne gli ordinatori.

TITOLO VI

VISTO DELLE PROPOSTE DI IMPEGNO DI SPESE

(Articolo 42 del regolamento finanziario)

Articolo 29

Fatto salvo il disposto del seguente articolo 30, il visto è rilasciato mediante apposizione sulla proposta di impegno della firma del controllore finanziario o di un controllore finanziario subalterno. Inoltre, viene apposto un timbro contenente l'indicazione «visto del controllore finanziario» e la data del visto.

Articolo 30

In caso d'urgenza il visto può essere rilasciato mediante nota, telex o qualsiasi altro mezzo da cui risulti senza equivoco che la proposta d'impegno in questione è stata esaminata.

Articolo 31

Il rilascio del visto equivale ad un attestato per tutti gli elementi di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 42 del regolamento finanziario.

Articolo 32

Se, in applicazione dell'articolo 43 del regolamento finanziario, l'autorità superiore dell'Istituzione non ha tenuto conto del rifiuto del visto del controllore finanziario, la decisione viene trasmessa all'ordinatore che invia al controllore finanziario la proposta d'impegno unitamente alla decisione. Detta proposta d'impegno, accompagnata dalla decisione di non tener conto del rifiuto di visto, viene registrata in conformità al disposto dell'articolo 41 del regolamento finanziario.

Articolo 33

Se il controllore finanziario ritiene insufficienti o incompleti i documenti giustificativi di cui agli articoli 45 e 49 del regolamento finanziario precisati dagli articoli da 34 a 40 qui appresso, rinvia l'apposizione del visto e rimanda la proposta all'ordinatore, precisandogli la natura delle giustificazioni richieste.

TITOLO VII

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

(Articoli 45 e 49 del regolamento finanziario)

Articolo 34

Per le forniture in genere viene considerato documento giustificativo valido:

— la fattura emessa dal fornitore, corredata eventualmente di uno degli esemplari dell'atto da cui risulta l'obbligazione della Comunità (esempio: ordinativo o contratto).

In ogni caso, il documento emesso dal fornitore deve indicare:

— la natura e la quantità delle forniture o, eventualmente, la descrizione dei servizi resi ad esse relativi,

— il prezzo unitario ed il prezzo totale,

— l'indicazione dell'esenzione da imposte e tasse; eventualmente l'importo delle tasse, imposte e dazi doganali afferenti alla fornitura ed inclusi nel prezzo.

Il documento deve inoltre contenere le indicazioni apposte dall'ordinatore, o dal funzionario da questi abilitato, che accertano:

— il ricevimento in buona e dovuta forma della fornitura, nonché la data e il luogo di ricevimento,

— la registrazione nell'inventario ogniqualvolta viene richiesta l'iscrizione della fornitura nell'inventario,

— la verifica di tutti gli elementi della fattura,

— il parere della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti se è richiesto tale parere.

Le stesse indicazioni possono figurare su di un certificato di accettazione.

Articolo 35

Per le prestazioni di servizi, in particolare viene considerato documento giustificativo valido la fattura (o memoria) redatta dal prestatore.

Il documento deve:

— indicare la natura della prestazione, eventualmente il prezzo unitario, il prezzo totale, l'esenzione da tasse ed imposte o, per quanto possibile, l'importo delle tasse e imposte afferenti alla prestazione ed incluse nel prezzo;

— contenere l'indicazione «pagabile», apposta dall'ordinatore o dall'agente abilitato da quest'ultimo, che attesti la buona esecuzione del servizio e la verifica di tutti gli elementi della fattura o memoria.

Articolo 36

Per i contratti di studio e di ricerca, vengono considerati documenti giustificativi:

a) un esemplare del contratto e delle eventuali clausole aggiuntive, che va allegato al primo mandato di pagamento;

b) qualsiasi documento che, secondo le disposizioni di ordine finanziario figuranti nei contratti giustifichi i pagamenti corrispondenti (richiesta del contraente, fatture, scritture dei comitati di gestione in caso di contratti d'associazione e qualsiasi altro documento che giustifichi le spese). L'ultimo pagamento deve obbligatoriamente essere corredato di un documento che attesti l'«esecuzione del servizio» da parte dell'ordinatore.

Articolo 37

Per le spese concernenti il personale vengono considerati documenti giustificativi:

a) *per gli stipendi mensili:*

— l'elenco completo del personale, che precisi tutti gli elementi della retribuzione. L'elenco viene accluso al titolo di pagamento;

— un formulario (scheda personale) che indichi, se del caso, qualsiasi modifica di uno degli elementi della retribuzione. Il formulario viene redatto in base a decisioni prese nei singoli casi;

— qualora si tratti di assunzioni o di nomine, la liquidazione del primo stipendio va corredata di una copia conforme della decisione di assunzione o di nomina;

b) *per le altre retribuzioni:*

(personale retribuito ad ore o a giorno)

— una tabella redatta dall'ordinatore che indichi i giorni e le ore di presenza;

c) *per le ore straordinarie:*

— una tabella, firmata dal funzionario abilitato, che certifichi le prestazioni supplementari effettuate dall'agente;

d) *per le spese di missione:*

— l'ordine di missione debitamente firmato dall'autorità competente;

— la «distinta delle spese di missione» che indichi in particolare il luogo di missione, la data e l'ora delle partenze e degli arrivi nel luogo di missione, le spese di trasporto, le spese di soggiorno, le altre spese debitamente autorizzate su presentazione dei documenti giustificativi; la distinta viene firmata dalla persona inviata in missione e dall'autorità gerarchica delegata;

e) *per le altre spese di personale:*

— i documenti giustificativi che fanno riferimento alla decisione su cui si basa la spesa e fanno prova di tutti gli elementi di calcolo.

Articolo 38

Per qualsiasi impegno la cui esecuzione determini pagamenti frazionati, al primo titolo di pagamento va allegata una copia conforme del contratto. Sugli altri titoli di pagamento, si fa riferimento a questo documento e al pagamento o ai pagamenti precedenti.

Articolo 39

Quando vari pagamenti sono basati su di un solo documento giustificativo, tutti i titoli di pagamento contengono un riferimento al documento originale.

Articolo 40

A parte i casi sopra indicati, quando un documento giustificativo originale non può essere presentato, l'ordinatore vi può sostituire una copia conforme purché indichi i motivi per cui non è stato possibile presentare l'originale e certifichi che il pagamento non ha avuto luogo.

TITOLO VIII

CONTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI

(Articolo 56 del regolamento finanziario)

Articolo 41

Per effettuare le operazioni finanziarie, l'Istituzione può aprire conti bancari e/o conti correnti postali nei paesi della Comunità ed eventualmente in paesi terzi.

Articolo 42

L'Istituzione può anche essere titolare di conti presso la banca di emissione di ogni Stato membro o dell'Istituzione finanziaria autorizzata.

Articolo 43

L'Istituzione fa comunicare a tutti gli organismi finanziati presso i quali sono stati aperti conti, i nomi e gli esemplari della firma degli agenti da essa designati ed abilitati ad aprire conti e a disporne.

Articolo 44

Per disporre di detti conti, sono richieste le firme congiunte di due agenti debitamente abilitati, una delle quali deve essere necessariamente quella del contabile, di un contabile subalterno o di un amministratore delle anticipazioni.

Articolo 45

In linea generale, saranno effettuati mediante assegno o mediante giroconto postale o bancario i pagamenti:

— delle retribuzioni mensili dei funzionari e degli altri agenti;

— delle spese relative a forniture o prestazioni superiori a 100 unità di conto.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

(Articolo 57 del regolamento finanziario)

Articolo 46

La costituzione delle casse di anticipazioni costituisce oggetto di una decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, su proposta dell'ordinatore, previo parere favorevole del contabile e del controllore finanziario.

Articolo 47

La designazione di un amministratore delle anticipazioni costituisce oggetto di una decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, su proposta dell'ordinatore, previo parere favorevole del contabile.

Tale decisione rammenta le responsabilità dell'amministratore delle anticipazioni.

Articolo 48

Le decisioni di cui agli articoli 46 e 47 vengono comunicate agli ordinatori, al controllore finanziario, al contabile e alla commissione di controllo.

Articolo 49

La decisione con cui viene costituita una cassa di anticipazioni stabilisce in particolare:

a) l'importo massimo dell'anticipazione che può essere accordata,

b) l'eventuale apertura di un conto bancario e/o di un conto corrente postale a nome dell'istituzione interessata,

c) la natura e l'importo massimo di ogni spesa che può essere pagata senza preventiva autorizzazione,

d) la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi,

e) le modalità di un'eventuale ricostituzione dell'anticipazione,

f) i termini entro i quali vanno regolate le operazioni della cassa di anticipazioni.

Articolo 50

Ciascun amministratore delle anticipazioni è responsabile nei confronti dell'ordinatore dei crediti pagabili e, nei confronti del contabile, dei pagamenti eseguiti.

Articolo 51

Egli tiene una contabilità dei fondi di cui dispone e delle spese effettuate in base alle istruzioni del contabile.

Articolo 52

L'amministratore delle anticipazioni prende tutte le disposizioni utili per garantire i fondi posti a sua disposizione.

Articolo 53

Fatto salvo il controllo esercitato dal controllore finanziario, il contabile deve procedere in persona alla verifica dell'esistenza dei fondi affidati agli amministratori delle anticipazioni e alla verifica della tenuta della contabilità, ovvero farla effettuare da un contabile subalterno, in linea generale sul posto e all'improvviso.

Articolo 54

Il contabile ed il controllore finanziario si tengono reciprocamente informati del risultato delle loro verifiche e ne trasmettono comunicazione all'ordinatore.

TITOLO X

PROCEDURE PER I BANDI DI GARA

(Articolo 59 del regolamento finanziario)

Articolo 55

I bandi di gara, per quanto possibile, assumono la forma di un formulario-tipo o di un testo-tipo.

Articolo 56

In particolare i bandi contengono le indicazioni relative:

a) alle modalità di deposito e di presentazione delle offerte, in particolare l'eventuale obbligo di compilare un formulario-tipo di risposta;

b) all'applicazione del protocollo sui privilegi ed immunità, altre ai riferimenti al capitolato delle condizioni generali applicabili al contratto in questione (forniture, lavori, prestazioni o pubblicazioni) ed eventualmente al documento relativo alle condizioni specifiche del contratto;

c) ad una clausola in base alla quale la presentazione di un'offerta implica l'accettazione del capitolato cui si riferisce;

d) alle condizioni di visita che vanno precisate esattamente allorché è prevista una visita in loco;

e) al periodo di validità delle offerte durante il quale il concorrente deve tener ferme tutte le condizioni della sua offerta;

f) alle penalità previste come sanzione per la mancata osservanza delle clausole del contratto;

g) alle indicazioni che debbono contenere le fatture (o i documenti giustificativi a corredo delle stesse) in conformità con le disposizioni del titolo VII;

h) al divieto di qualsiasi contatto tra l'Istituzione ed il concorrente, salvo eccezionalmente, nei seguenti casi:

1. Prima della data ultima per il deposito delle offerte:

— su iniziativa dei fornitori:

è possibile comunicare ai fornitori informazioni supplementari nell'intento speci-

fico di chiarire la natura della gara;

— su iniziativa dell'Istituzione:

se i servizi dell'Istituzione si accorgono di un errore, di un'imprecisione, di un'omissione o di qualsiasi altra insufficienza materiale nella redazione del testo del bando, possono informarne gli interessati, in condizioni strettamente identiche a quelle del bando di gara;

2. Dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa dei servizi dell'Istituzione:

qualora un'offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell'offerta, l'Istituzione può prendere l'iniziativa di mettersi in contatto con il concorrente.

Articolo 57

In tutti i casi in cui si sono avuti contatti nelle sopra indicate condizioni [articolo 56 lettera h)], viene inviata una «nota per il fascicolo» e nella relazione trasmessa in seguito alla commissione consultiva degli acquisti e dei contratti viene fatta menzione del contatto o dei contatti.

Articolo 58

Il capitolato delle condizioni generali applicabili al contratto in questione viene allegato al bando di gara. Eventualmente viene pure accluso un documento che contenga le condizioni specifiche del contratto.

Articolo 59

Il termine per la presentazione delle offerte viene stabilito in base alla natura del contratto, in funzione della durata necessaria per la preparazione della risposta al bando.

Articolo 60

La trasmissione delle offerte avviene a scelta dei concorrenti:

— tramite il servizio postale:

Il bando di gara deve allora precisare che sarà considerata la data di presentazione alla partenza, di cui fa fede il timbro postale. Le spedizioni tramite posta devono obbligatoriamente essere fatte per raccomandata;

— mediante presentazione presso i servizi dell'Istituzione:

Il bando di gara deve allora indicare il giorno e l'ora entro i quali i plichi vanno presentati e precisare il servizio cui vanno consegnati contro ricevuta datata e firmata.

In ambedue i casi la data è identica.

Onde conservare il segreto ed evitare qualsiasi difficoltà, nel bando di gara figurerà la seguente indicazione:

«Il plico va spedito in busta doppia. Le due buste saranno chiuse, la busta interna dovrà portare, oltre all'indicazione del servizio destinatario, come indicato nel bando di gara, la seguente indicazione: «*Bando di gara — non deve essere aperto dal servizio postale*». Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse saranno chiuse mediante nastro adesivo sul quale sarà posta la firma del mittente.»

Articolo 61

Tutte le offerte vanno aperte.

Le offerte che non corrispondono ai requisiti specificati nel bando vengono eliminate.

Articolo 62

Tutti i concorrenti sono informati della sorte riservata alle loro offerte.

TITOLO XI

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI (CAAC)

(Articoli 62 e 103 del regolamento finanziario)

Articolo 63

Alle condizioni stabilite negli articoli 62, 63 e 103 del regolamento finanziario la commissione consultiva degli acquisti e dei contratti è chiamata, a titolo consultivo, a formulare un parere:

a) su tutti i progetti di contratti d'opere, di forniture o di prestazioni di servizio d'importo supe-

riore a quelli indicati negli articoli 62 e 103 del regolamento finanziario nonché sui progetti di acquisto di immobili per qualsiasi ammontare;

b) sui progetti di clausole aggiuntive ai contratti di cui al precedente paragrafo, in tutti i casi in cui dette clausole determinino modifiche nell'importo del contratto iniziale;

c) sui progetti di clausole aggiuntive aventi l'effetto di elevare oltre i limiti di cui al paragrafo a) del presente articolo l'importo globale di un contratto già stipulato e che in origine era inferiore a questi stessi limiti;

d) sui formulari e sui testi-tipo relativi al bando di gara e sui progetti che prevedono di scostarsi notevolmente da detti testi;

e) sui progetti di bando di gara che presentano un'importanza o un carattere particolare;

f) sui problemi sollevati al momento della stipulazione o dell'esecuzione dei contratti (annullamento di ordinativi, richieste di sconti di penalità di mora, deroghe alle disposizioni dei capitolati d'oneri e delle condizioni generali . .), quando il problema è di gravità tale da motivare una richiesta di parere;

g) su richiesta dell'ordinatore competente o di un membro della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti, sui progetti di contratti d'importo inferiore a quello di cui al comma a) del presente articolo, qualora l'ordinatore ritenga che tali contratti sollevino questioni di principio o presentino un carattere particolare.

Articolo 64

La Commissione consultiva degli acquisti e dei contratti formula:

a) raccomandazioni sulla politica generale di approvvigionamento entro o fuori la Comunità e attua o fa effettuare eventualmente le indagini e gli studi corrispondenti

b) raccomandazioni sulla definizione delle condizioni generali degli acquisti e dei contratti.

Articolo 65

I fascicoli presentati per parere alla commissione consultiva degli acquisti e dei contratti sono corredati di una relazione elaborata e presentata dal funzionario responsabile o da un supplente designato dall'ordinatore.

Articolo 66

Su ogni affare viene espresso un parere, che è firmato dal presidente e comunicato ai servizi interessati.

Articolo 67

Ogni commissione consultiva degli acquisti e dei contratti emana il proprio regolamento interno il cui testo viene comunicato alle commissioni consultive degli acquisti e dei contratti delle altre Istituzioni.

TITOLO XII

COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE PREVENTIVA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

(Articolo 64 del regolamento finanziario)

Articolo 68

Quando a garanzia dell'esecuzione dei contratti si esige dai fornitori o dagli imprenditori la costituzione di una cauzione preventiva, detta cauzione in linea di massima deve essere costituita da un versamento all'Istituzione nella stessa moneta indicata per il pagamento delle forniture o dei lavori.

Articolo 69

La cauzione può essere sostituita dalla garanzia di una cauzione personale e solidale di un terzo, accettata dall'Istituzione.

Articolo 70

A corredo del primo mandato di pagamento emesso in esecuzione di un contratto per cui è necessaria la costituzione di una cauzione, i documenti giustificativi abituali sono integrati dalla presentazione di una copia, certificata conforme dal contabile, della ricevuta rilasciata all'atto del versamento della cauzione, o di una copia, certificata conforme dal contabile, della dichiarazione fatta dall'istituto o dal terzo mallevadore.

Articolo 71

La restituzione delle cauzioni o lo svincolo delle cauzioni sostitutive avviene alle condizioni stabilite dalle

disposizioni relative ai contratti, salvo nei casi di mancata esecuzione o di mora di cui all'articolo 64, ultimo comma, del regolamento finanziario.

TITOLO XIII

FISSAZIONE DEL VALORE DEI BENI MOBILI IN BASE A CUI È OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE DI QUESTI ULTIMI NELL'INVENTARIO

(Articolo 67 del regolamento finanziario)

Articolo 72

Vengono registrati nell'inventario tutti i beni mobili:

— aventi valore d'acquisto pari o superiore a 30 UC (100 UC per i beni mobili a carattere scientifico e tecnico (1)) e

— la cui vita utile è superiore ad un anno (2 anni per i beni mobili a carattere scientifico e tecnico (1)) e

— non aventi carattere di bene di consumo.

TITOLO XIV

PUBBLICITÀ PER LE VENDITE DI BENI MOBILI

(Articolo 68 del regolamento finanziario)

Articolo 73

Le vendite di beni mobili formano oggetto:

a) in caso di valore unitario d'acquisto superiore a 2 000 UC, di una pubblicità locale appropriata. Se tale valore è inferiore a 2 000 UC non è richiesta alcuna pubblicità;

b) in caso di valore unitario di acquisto pari o superiore a 100 000 UC, di un annuncio di vendita pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Resta inteso che può essere effettuata una pubblicità idonea anche nella stampa degli Stati membri.

Quando, dato il costo della pubblicità, l'operazione non presenta vantaggi particolari si può rinunciare alla pubblicità.

(1) definiti nel quadro del Centro comune di ricerca dalla «Raccolta delle istruzioni relative agli inventari (doc. 13.131/XV/68/F)» e dalla «Nomenclatura dei materiali-prospetto generale (doc. EUR/C/5115/65-F ed aggiornamenti)».

TITOLO XV

CONDIZIONI PER L'ELABORAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL PIANO CONTABILE

(articolo 74 del regolamento finanziario)

Articolo 74

Elaborazione del piano contabile

Il piano contabile consta di due parti distinte:

— la contabilità di bilancio,

— la contabilità generale.

Articolo 75

Contabilità di bilancio

1. La contabilità di bilancio registra, per ogni suddivisione del bilancio:

— i diritti accertati e le riscossioni dell'esercizio,

— gli impegni e i pagamenti dell'esercizio.

2. Sono aperti conti distinti per seguire separatamente l'utilizzazione dei fondi riportati e la riscossione dei residui da incassare.

3. I conti possono essere tenuti in modo particolareggiato al fine di determinare un risultato analitico.

4. I conti sono tenuti in libri o su schede o con qualsiasi sistema meccanografico.

Articolo 76

Contabilità generale

1. La contabilità generale permette di stabilire la situazione attiva e passiva dell'Istituzione.

2. Il piano contabile della contabilità generale è elaborato in base ad un sistema di classificazione decimale.

3. Il sistema dei conti comporta almeno le seguenti classi:

classe 1: conti di capitali permanenti,

classe 2: conti delle immobilizzazioni,

classe 3: conti di magazzino,

classe 4: conti di terzi,

classe 5: conti finanziari,

classe 6: conti accesi alle spese,

classe 7: conti accesi alle entrate,

classe 8: conti accesi ai risultati.

4. Ciascuna classe comprende dei gruppi (a 2 cifre), divisi in sottogruppi (a 3 cifre), a loro volta suddivisi in conti (a 5 cifre).

5. La classe 4 «conti di terzi» registra tutte le operazioni relative ai rapporti con i terzi e le scritture di conguaglio.

I gruppi principali della classe 4 sono i seguenti:

— anticipi al personale,
— conti tra Istituzioni,
— debitori e creditori diversi,
— fondi da trasferire,
— entrate e spese da imputare,
— conti d'ordine di riutilizzo,
— conti di compensazione,
— servizi a contabilità distinta (cassa malattia),
— conti d'ordine per trasferimenti di materiale scientifico e tecnico tra obiettivi di ricerche e d'investimento.

6. La classe 5 «conti finanziari» registra i movimenti dei valori, le operazioni di cassa, banche ed uffici dei conti correnti postali, le operazioni effettuate dai contabili subalterni e dagli amministratori delle anticipazioni.

I gruppi principali della classe 5 sono i seguenti:

— titoli e valori in deposito,
— casse,
— conti bancari,
— conti postali,
— contabili subalterni,
— amministratori delle anticipazioni.

7. La classe 6 «conti accesi alle spese» registra l'importo delle spese iscritte nella contabilità di bilancio.

Vengono aperti conti distinti per le spese relative:

— ai fondi dell'esercizio corrente,
— agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera b), del regolamento finanziario,
— agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

8. La classe 7 «conti accesi alle entrate» registra l'importo lordo dei diritti accertati iscritti nella contabilità di bilancio.

Vengono aperti conti distinti per i diritti accertati:

— dell'esercizio corrente,
— che devono essere riscossi dagli esercizi precedenti.

9. La classe 8 «conti accesi ai risultati» pone in evidenza i risultati dell'esercizio:

— residui da riscuotere o somme riscosse in eccesso,
— Stati membri debitori o creditori,
— saldo dell'esercizio.

10. Ogni Istituzione elabora un piano contabile in funzione del sistema contabile sopra definito, accendendo gruppi, sottogruppi e conti secondo le esigenze particolari della propria gestione.

Articolo 77

Funzionamento del piano contabile

1. La contabilità generale viene tenuta per anno civile secondo il metodo della «partita doppia».

2. I conti sono tenuti in libri o su schede o con qualsiasi sistema meccanografico.

3. La contabilità consente di redigere un bilancio generale dei conti, cioè una situazione di tutti i conti alle attività e alle passività delle Istituzioni, compresi i conti bilanciati, indicando per ciascuno di essi:

— il numero del conto,
— le registrazioni,
— il totale degli addebitamenti,
— il totale degli accreditamenti,
— il saldo.

4. La contabilità consente l'analisi particolareggiata dei saldi dei conti di terzi.

5. I conti correnti delle altre Istituzioni sono liquidati periodicamente.

6. I conti d'attesa costituiscono oggetto di un esame permanente e sono liquidati entro i più brevi termini, al massimo entro i termini di cui all'articolo 73 del regolamento finanziario.

7. I conti d'ordine di riutilizzo consentono di seguire le operazioni di riutilizzo delle entrate di cui all'articolo 22, lettera b), del regolamento finanziario e di redigere il prospetto di cui all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, in fine, del regolamento finanziario.

8. I conti finanziari (bancari e postali) sono tenuti in divise e nella moneta in cui è tenuta la contabilità.

9. La contabilità del Centro comune di ricerca è ripresa nella contabilità generale della Commissione.

TITOLO XVI

ASSICURAZIONE DEI CONTABILI, DEI CONTABILI SUBALTERNI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI — INDENNITÀ SPECIALE

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI FUNZIONARI O AGENTI CHE SODDISFANO AI REQUISITI PER ESSERE NOMINATI CONTABILI O AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI

(Articolo 78 del regolamento finanziario)

Articolo 78

Il contabile è nominato da ciascuna Istituzione scegliendo tra i funzionari di categoria A o B, cittadini degli Stati membri.

I contabili subalterni sono nominati da ciascuna Istituzione scegliendoli tra i funzionari delle categorie A o B, cittadini degli Stati membri.

Possono essere nominati contabili subalterni anche i funzionari di categoria C, quando siano chiamati a maneggiare regolarmente fondi. Tuttavia, tali funzionari non sono abilitati a firmare a norma dell'articolo 56 del regolamento finanziario, in qualità di contabili subalterni.

Gli amministratori delle anticipazioni sono scelti fra i funzionari delle categorie A, B o C ovvero, in caso di necessità, fra gli «altri agenti» di livello corrispondente a dette categorie.

Articolo 79

Il contabile, i contabili subalterni, gli amministratori delle anticipazioni debbono assicurarsi, tramite l'Istituzione, contro i rischi finanziari inerenti alla loro funzione.

Articolo 80

I premi dell'assicurazione vengono pagati direttamente all'assicuratore dall'Istituzione.

Articolo 81

Fatti salvi

— gli articoli da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità,

— l'articolo 78 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,

— i propri diritti a recupero nei confronti dei terzi,

l'Istituzione prende a proprio carico i rischi e gli ammanchi non coperti dagli assicuratori qualora le somme figuranti a credito di un conto di garanzia aperto a nome del funzionario che è responsabile non siano sufficienti per coprire l'ammanco.

Articolo 82

L'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 78 del regolamento finanziario ammonta mensilmente a

— 60 UC per il contabile,

— 40 UC per i contabili subalterni,

— 20 UC per gli amministratori delle anticipazioni che maneggiano somme d'importo almeno pari o superiori a 1 000 UC per periodi pari o superiori a 30 giorni consecutivi.

L'attribuzione di tale indennità decorre dalla data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario, cioè il 1° maggio 1973.

Articolo 83

L'Istituzione apre un conto bancario di garanzia a nome di ciascun beneficiario, nel luogo dove il contabile esercita le sue funzioni. Tale conto viene mensilmente accreditato dell'indennità di cui all'articolo 82 ed addebitato dell'ammanco di cui l'interessato viene dichiarato responsabile dall'Istituzione che l'ha nominato, qualora tale ammanco non sia stato coperto dal rimborso delle compagnie di assicurazione.

Articolo 84

Il saldo creditore del conto di garanzia viene versato all'interessato o ai suoi aventi causa dopo la cessazione dalle sue funzioni di contabile, di contabile subalterno o di amministratore delle anticipazioni, previa decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario e ottenimento dello scarico di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario, previo visto favorevole del contabile, salvo per quanto lo riguarda, e del controllore finanziario.

Vengono prese le disposizioni necessarie affinché il conto di garanzia dell'interessato possa essere addebitato soltanto previa apposizione di due firme, tra cui quella del contabile.

In nessun caso sarà possibile utilizzare la firma dell'interessato per addebitare il conto in questione.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 85

Gli importi forfettari di cui agli articoli 45, 72, 73 e 82 saranno modificati in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo in Belgio, prendendo come indice di riferimento quello del 1971 (base 100), ogni qualvolta la variazione avrà un'entità del

— 50 % se si tratta degli importi di cui agli articoli 45, 72 e 73,

— 10 % se si tratta degli importi di cui all'articolo 82.

La Commissione fisserà i nuovi importi, arrotondati all'unità di conto immediatamente inferiore o superiore, e li comunicherà alle altre Istituzioni.

Articolo 86

Le precedenti modalità non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni particolari del regolamento finanziario fissate per il Fondo sociale europeo (titolo VIII del regolamento finanziario), per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (titolo IX del regolamento finanziario), per il Fondo europeo di sviluppo regionale (titolo X bis del regolamento finanziario) [1] e per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (allegato I del regolamento finanziario).

Articolo 87

Le Istituzioni informeranno la commissione di controllo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, delle disposizioni che avranno emanato per la sua applicazione.

Articolo 88

Le presenti modalità di esecuzione del regolamento finanziario sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1975.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 46.